



**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
"Ardito Desio"
Palmanova – Provincia di Udine**

**DETERMINAZIONE
Nr. 29 del giorno 10 aprile 2020**

OGGETTO

***Acquisto mascherine chirurgiche a tre veli. Affidamento alla ditta ANJ
TRADING & CONSULTING LTD con sede a Sofia (Bulgaria)***

L'anno duemilaventi addì dieci del mese di aprile nella sede dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Ardito Desio" di Palmanova

IL DIRETTORE GENERALE

con i poteri di cui all'articolo 13 dello Statuto dell'Azienda

Dato atto che il presente provvedimento costituisce determina a contrarre e viene assunto dal sottoscritto Direttore Generale in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016;

Richiamate le determinazioni n. 15 del 10.03.2020 e n. 17 del 18.03.2020 aventi ad oggetto “Misure interne per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro aziendali e per la sicurezza dei lavoratori”;

Considerato che a tutela della salute degli anziani ospiti e del personale operante presso l'A.S.P. risulta necessario e urgente provvedere all'acquisto di mascherine protettive chirurgiche a tre veli in quantità e tipologia adeguate, necessarie a far fronte alle esigenze della struttura;

Visto che sono state interpellate telefonicamente diverse ditte fornitrici ma che tutte non disponevano del prodotto in tempi brevi e/o proponevano condizioni economiche particolarmente onerose (prezzi eccessivi, condizione di pagamento anticipato, quantitativi minimi troppo elevati, ecc.);

Dato atto che l'unica ditta ad aver proposto condizioni accettabili è stata la ANJ TRADING & CONSULTING LTD con sede a Sofia (Bulgaria), la quale ha inoltrato al prot. n. 0424 del 10.04.2020 la proposta di contratto che prevede l'acquisto di n. 2.000 mascherine al costo unitario di € 0,65 per una spesa complessiva di € 1.300,00;

Preso atto che in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

Visto che l'art. 37 comma 1) del D.lgs 50/2016 prevede che le Stazioni Appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Visto che inoltre l'art. 36 comma 2) lettera a) del citato codice prevede che le Stazioni Appaltanti, per affidamenti di importi inferiori ad € 40.000,00 possano procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Accertato che, come si evince dal “Piano iniziative” rinvenibile sul sito www.acquistinretepa.it, non sono presenti Convenzioni Consip attive riguardanti servizi comparabili a quelli oggetto del presente provvedimento da utilizzare quale parametro di prezzo/qualità, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della L. 488/1999;

Richiamato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 7 comma 2 della legge 6 luglio 2012 n. 94, dall'art. 1 comma 502 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e da ultimo dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019);

Preso atto che il succitato articolo di legge prevede l'obbligo, per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, di fare ricorso al mercato elettronico in caso di affidamenti di importo pari o superiore a € 5.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria;

Ricordato che con delibera n. 33 del 28.12.2018 è stato approvato il Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore ai 100.000,00 € dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Ardito Desio";

Considerato che l'art. 3 del succitato regolamento prevede tra l'altro:

- l'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, in caso di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00,
- l'affidamento di lavori, servizi e forniture fino ad € 1.000,00 tramite affidamento diretto senza obbligo di utilizzo della piattaforma del Mercato Elettronico e senza obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.

Ritenuto che il disposto della soglia di € 1.000,00, previsto dal Regolamento per gli affidamenti senza l'utilizzo del MEPA, possa essere disapplicato considerando quale limite massimo quello di € 5.000,00 introdotto dalla normativa succitata ;

Accertato che, come risulta dal succitato "Piano iniziative" e dal "Catalogo prodotti" messi a disposizione da Consip S.p.A. e reperibili sul sito www.acquistinretepa.it, è presente un Bando Mepa (Mercato Elettronico) avente ad oggetto metaprodotto (categorie merceologiche) comparabili ai prodotti oggetto del presente provvedimento, ma che essendo l'importo dell'affidamento inferiore alla suddetta soglia è possibile prescindere dall'utilizzo del MEPA;

Dato atto che il prezzo proposto dalla ditta in parola risulta attualmente competitivo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento,

Ritenuto, pertanto, essendo rispettate le condizioni prescritte dalla normativa citata, di approvare la proposta di contratto della ANJ TRADING & CONSULTING LTD e di affidare alla ditta stessa la fornitura di n. 2.000 mascherine chirurgiche a tre veli al prezzo unitario di € 0,65 per una spesa complessiva di € 1.300,00;

Dato atto che la ditta produrrà le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e precisato che, se dall'eventuale verifica delle stesse, effettuabile ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, dovesse emergere una causa ostativa alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione questa A.S.P. provvederà alla revoca dell'affidamento ed all'eventuale segnalazione agli organi competenti, se dovuta;

Dato atto che per il presente affidamento è stato acquisito, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., il seguente codice identificativo di gara (CIG): ZF32CAF8BB e che la ditta affidataria assumerà gli obblighi prescritti dalla normativa relativamente alla "tracciabilità dei flussi finanziari";

Vista la Decisione della Commissione (UE) 2020/491 del 3 aprile 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L103 del 3 aprile 2020, con la quale viene concessa, a far data dal 30 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020 e fatta salva la possibilità di proroga, l'esenzione dai dazi doganali e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le importazioni di merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19, individuando la portata e le condizioni di applicazione del beneficio, nonché le misure previste per il controllo e la rendicontazione delle operazioni in questione;

Vista altresì la determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli Prot. 107042/RU del 3 aprile 2020 con la quale sono state definite le procedure operative per l'applicazione della esenzione dai dazi doganali e dall'IVA all'importazione sulle merci destinate a contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19, secondo quanto indicato nella richiamata Decisione;

Considerato che l'acquisto di mascherine protettive da parte di questa A.S.P. è ammesso in esenzione dai dazi doganali all'importazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2009/132/CE in quanto soddisfa le condizioni previste dall'art. 1 comma 1 della Decisione (UE) 2020/491;

Dato atto che si provvederà a tal fine ad attivare la procedura operativa prevista dalla citata determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Precisato che:

- a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è l'approvvigionamento di mascherine protettive chirurgiche a tre veli KN95 a tutela della salute degli anziani ospiti e del personale operante presso l'A.S.P.;
- b) l'oggetto del contratto è la fornitura di mascherine;

- c) il valore economico del contratto è pari a € 1.300,00;
- d) la forma del contratto: ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il contratto con la ditta verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;
- e) le clausole ritenute essenziali: fornitura dei prodotti ordinati ai prezzi offerti;
- f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. per le motivazioni richiamate in narrativa.

Richiamato l'art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;

Visti il punto 3) e le lettere k) e l) del punto 4) dell'articolo 13 dello Statuto nonché l'art. 3 del Regolamento dell'A.S.P. approvato con delibera n. 33 del 28.12.2018;

d e t e r m i n a

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di legge;
2. di affidare per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., alla ditta ANJ TRADING & CONSULTING LTD con sede a Sofia (Bulgaria) la fornitura di n. 2.000 mascherine chirurgiche a tre veli al prezzo unitario di € 0,65 per una spesa complessiva di € 1.300,00, approvando la proposta di contratto ricevuta al prot. n. 0424 del 10.04.2020, in quanto congrua e competitiva rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il contratto con la ditta verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;
4. di dare atto che, trattandosi di affidamento disposto ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettere a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 32 c. 10 lettera b) del medesimo decreto non trova applicazione il termine dilatorio di cui al comma 9 del citato articolo 32;
5. di attivare la procedura operativa prevista dalla determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli Prot. 107042/RU del 3 aprile 2020, al fine del riconoscimento dell'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA introdotta dalla Decisione (UE) 2020/491 del 3 aprile 2020;
6. di imputare l'importo complessivo di € 1.300,00 al conto avente cod. 3.20.10.10.20 "Materiali c\acquisti per attività assistenziali e pulizia" del Piano dei Conti nel Budget economico approvato con Delibera del C.d.A. n. 30 del 30.12.2019;
7. di dare atto che eventuali spese accessorie alla fornitura in oggetto troveranno imputazione nel medesimo conto del Piano dei Conti;
8. di liquidare il corrispettivo dovuto alla ditta affidataria a fornitura eseguita a regola d'arte su presentazione di regolare fattura.

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Direttore generale
f.to Dottor Flavio Cosatto

Attestato di pubblicazione

La presente determinazione, immediatamente eseguibile, è in pubblicazione sul sito aziendale, a norma dell'articolo 32 della Legge n. 69/2009 e dell'articolo 13 punto 3) dello Statuto, per sette giorni consecutivi a far tempo dal 15/04/2020.

Palmanova, 15/04/2020

Il Funzionario responsabile
f.to Dottor Flavio Cosatto